

Introduzione

Il **Sopralluogo Giudiziario**, detto anche sopralluogo medico-legale, si pone come punto di incontro e di armonizzazione tra la normativa giuridica e l'attività medico-legale.

Nella normativa penale italiana, il sopralluogo giudiziario si configura come una **"Indagine Diretta"** tra i c.d. "Accertamenti Urgenti sul luogo del reato, sulle cose e sulle persone" regolato dall'art. 354 c.p.p., compiuto dalla Polizia Giudiziaria sul luogo dove è stato commesso il reato; durante quest'attività la P.G. deve individuare, raccogliere e conservare le tracce presenti al fine di "assicurare quali fonte di prova" in modo tale da mantenere inalterato il loro fine probatorio.

Il sopralluogo giudiziario difatti è da intendere come un capitolo fondamentale per lo studio di un delitto e di conseguenza per lo studio della **Medicina Legale**, la cui conoscenza risale già nei tempi antichi anche se tutt'ora si pone come fondamentale la teoria del criminologo francese, Edmond Locard, ossia il **"Principio dell'Interscambio"**. Secondo Locard, una persona che commette un crimine lascia sempre qualcosa sulla scena del delitto e trasporta con sé qualcosa che non era su di lui quando ha commesso il fatto, creando così un legame tra vittima e autore del fatto, legame che si pone come perno dell'indagine medico-legale.

Il sopralluogo giudiziario permette la ricostruzione di come si sia realizzato l'avvenimento delittuoso nonché del *modus operandi* dell'autore dello stesso rendendosi così essenziale anche nell'ambito di un processo penale. Nel corso del suo svolgersi, la P.G. deve raccogliere qualsiasi elemento che possa servire quale fonte di prova (art 348 c.p.p.) al fine di ricostruire, come detto, l'evento e di individuare il colpevole. La P.G. dovrà seguire un ordine ben preciso durante tale attività, ossia:

- **“Congelamento o fissazione della scena del crimine”** (la P.G. deve mantenere inalterato lo stato dei luoghi al fine di evitare la dispersione di tracce e l’inquinamento della scena);
- **“Rilievi, repertamento, accertamenti”** (la P.G., con eventuali ausiliari, deve provvedere alla descrizione verbalizzata dello stato dei luoghi ed alla documentazione fotoplanimetrica. La P.G. deve avere un approccio operativo differente in base all’ambiente, ossia se sia un luogo chiuso o un luogo aperto);
- **“Rilievi sulla persona”** (si effettua un esame esterno sistematico se vi sia stato il ritrovamento di un cadavere, eseguito secondo un ordine preciso al fine di rilevare eventuali tracce o altri effetti che si pongano come irripetibili);
- **“Documentazione delle operazioni di sopralluogo”** (il c.d. Verbale di Sopralluogo e Ricognizione Cadaverica, redatto alla fine dell’attività della P.G., si pone come atto fondamentale ed “irripetibile”).

Si pone come un aiuto necessario all’attività di sopralluogo giudiziario, l’approccio alla **Patologia Forense**, ovvero “l’applicazione delle conoscenze della medicina al servizio della risoluzione di problematiche di giustizia”. L’ambito di studio di questa disciplina consiste nel rilievo critico delle caratteristiche della “lesività”, con il fine di definirne la natura, la modalità e i mezzi produttivi nell’ambito dei c.d. fatti di pertinenza giudiziaria. Nello specifico, in questo lavoro verranno analizzati gli aspetti, correlati a lesioni da armi da fuoco con l’ausilio dello studio della **Balistica**, scienza che studia le armi, il moto dei proiettili e gli effetti di quest’ultimi sull’impatto con il bersaglio, le proprietà intrinseche ed estrinseche di quest’ultimi così come le lesioni che generano, dove importante diventa lo studio del luogo dell’impatto con il bersaglio, ossia il “foro di ingresso”. Questo presenta caratteristiche microscopiche che macroscopiche, in base alla distanza del colpo, che

determinerà lesioni differenti. Le medesime caratteristiche le presenta anche il “foro di uscita” (o foro di egresso), il quale rispetto al primo presenterà necessariamente una forma irregolare poiché il proiettile durante il suo moto ed impatto si è deformato.

Nel corso dell'indagine, si pongono come rilevanti ulteriori accertamenti medico-legali quali quelli necessari per l'“**Identificazione Personale**” da tracce biologiche, che si pone come uno degli aspetti più affascinanti ed importanti della Medicina Legale, assumendo importanza anche nei procedimenti giudiziari. Il processo di riconoscimento di un individuo può essere rivolto su di un cadavere o parti di esso grazie alla raccolta del suo materiale biologico, necessario quest'ultimo per il fine del processo identificativo, ovvero la determinazione specifica di un soggetto. Le tracce di materiale biologico raccolte durante il sopralluogo, consentono di procedere all'esame biomolecolare del DNA, indagine tra le più delicate in virtù della non ubiquitaria diffusione della strumentazione necessaria per la sua processazione e della suscettibilità della molecola al processo di degradazione.

Tuttavia è bene ricordare come sia importante analizzare anche eventuali tracce ematiche rinvenute sulla scena delittuosa, e di questo aspetto se ne occupa una nuova branca delle Scienze Forensi nota come **Bloodstains Pattern Analysis (B.P.A.)**. La B.P.A. studia il meccanismo fisico di formazione delle tracce ematiche (traiettorie, proiezioni, gocciolamenti, strofinii, lavaggi, etc). Tale disciplina si occupa dello studio della morfologia, della quantità, della posizione, dell'orientamento e della distribuzione delle tracce ematiche rinvenute sulla scena del crimine, volto a determinare la dinamica dell'evento criminale. Un interesse preponderante di questa disciplina lo assume l'aspetto “morfologico”, ossia relativo alla posizione e conformazione delle stesse, che possa in sostanza fornire una risposta a come le medesime possono essersi formate (aspetto “dinamico”): si pensi, ad esempio, alle gocce di sangue. Lo

studio della disposizione delle tracce ematiche non è meramente fisico e geometrico, ma anche, e soprattutto, logico e trova fondamento, pertanto, nella statistica.

Tutte le attività medico-legali descritte si pongono come un valido ausilio nel corso dell'attività della P.G. e dell'attività del P.M., al fine di pervenire ad un quadro più omogeneo e completo del luogo dell'evento criminoso, nonché ad un impianto probatorio adeguato e funzionale alla fase dibattimentale del processo.

Nel presente lavoro verrà effettuato un approfondimento degli aspetti posti in evidenza attraverso l'analisi del caso del duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, avvenuto a Pordenone nel Marzo del 2015. Attraverso la scansione dei momenti salienti della vicenda, si procederà all'analisi delle modalità di svolgimento del sopralluogo giudiziario, delle modalità di collaborazione tra P.G., il P.M. e Consulenti Tecnici nel processo di ricostruzione della dinamica dell'evento, nonché della formazione delle evidenze successivamente utilizzate nella fase dibattimentale.

Capitolo I

La prova nel processo penale e le indagini preliminari

1.1 Le fasi del procedimento probatorio

Nell'indagine forense, il sopralluogo giudiziario assume molta importanza in quanto ci porta alla ricostruzione del processo penale, poiché le varie operazioni di cui si compone tendono alla ricerca degli elementi probatori utili ai fini dibattimentali.

Gli elementi raccolti (o prove) possono essere persone, cose e luoghi, ma è importante distinguere tra:

- **mezzo di prova:** lo strumento col quale si acquisisce al processo un elemento utile per la decisione finale, ad es. una testimonianza (artt. 194-207 c.p.p.);
- **elemento di prova:** l'informazione che si ricava dalla fonte di prova ancora non valutata dal giudice;
- **oggetto di prova:** il fatto descritto nell'imputazione, il c.d. "*fatto storico*" addebitato all'imputato;
- **prova rappresentativa:** il ragionamento dal quale grazie al fatto noto si ricava l'esistenza del fatto da provare, valutandone l'affidabilità della fonte;
- **prova indiziaria:** il c.d. "*indizio*" o anche prova critica, si fa riferimento al ragionamento dal quale un fatto provato (c.d. circostanza indiziante) ricava l'esistenza di un ulteriore fatto da provare.

Il **Procedimento Probatorio**, regolamentato dal codice ed articolato nei momenti fondamentali della ricerca, dell'ammissione, dell'assunzione della prova e dalla valutazione della stessa, si pone come uno tra i momenti fondamentali nell'indagine forense.

Nel nostro sistema accusatorio spetta alle parti il potere di ricercare le fonti e di chiedere in seguito, al giudice l'ammissione del relativo mezzo di prova; i poteri sono regolamentati dalla legge affinché le parti non ne facciano un abuso.

La ricerca delle fonti di prova, prima fase del procedimento probatorio, spetta esclusivamente alle parti, e precisamente dapprima al P.M. (art. 326 c.p.p.), sul quale incombe l'onere della prova e successivamente all'imputato, sul quale incombe l'onere di smentire la credibilità delle fonti di prova del P.M. Questo diritto di indagare che spetta alle parti per tutta la durata del procedimento, si pone come elemento essenziale per la realizzazione del principio del contraddittorio (artt. 24, c. 2 e 111, cc. 2 e 4 Cost.).

A questa segue l'ammissione del mezzo di prova, che deve essere chiesta al giudice dalle parti (art. 190 c.p.p.); queste ultime hanno l'onere di introdurre il singolo mezzo di prova e, affinché sia preso in considerazione dal giudice, ai sensi dell'art. 190 c.p.p. c. 1 deve essere:

- pertinente;
- non deve essere vietata dalla legge;
- non deve essere superflua;
- deve essere rilevante;
- non palesemente irrilevante o superficiale.

Il giudice dovrà provvedere sulla richiesta dell'ammissione "senza ritardo con ordinanza" (art. 190, c. 1 c.p.p.), provvedervi subito e motivare un eventuale rigetto. Il giudice in questa fase ha solo il potere di decidere se ammettere o meno un mezzo di prova delle parti e non può introdurre di sua sponte un mezzo di prova d'ufficio.

Nell'ammettere i singoli mezzi di prova, entrambe le parti hanno il "diritto alla prova contraria" previsto dal codice nell'art. 495 c.p.p.; specificatamente l'imputato ha diritto all'ammissione delle "prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico" (c. 2 c.p.p.). Il medesimo diritto spetta,

come detto, al P.M. “in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico” (c. 2 c.p.p.).

Entrambe le parti hanno l’onere di provare le loro fonti. “Provare” significa convincere il giudice dell’esistenza di un fatto storico affermato da una parte, e questo si pone come un onere in senso sostanziale in quanto l’inosservanza dello stesso comporta una situazione svantaggiosa di rigetto della domanda stessa. L’onere della prova costituisce una regola probatoria, con il quale entrambe le parti devono provare la mancanza di attendibilità e credibilità delle prove d’accusa.

L’elemento di prova è necessario che venga introdotto e quindi ammesso nel processo al fine che le parti possano usare gli elementi acquisiti durante le rispettive indagini. Questo onere formale, previsto dal codice all’art. 190, c. 1 c.p.p., si pone come limite al potere discrezionale del giudice nel respingere la richiesta di ammissione di un mezzo di prova.

La fase dell’ammissione della prova è coperta inoltre da garanzia costituzionale all’art. 111, c. 3 Cost nel principio del contraddittorio, ribadendo il diritto per l’imputato di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle medesime condizioni date all’accusa.

L’assunzione della prova avviene tramite la formulazione diretta di domande al dichiarante grazie l’uso dello strumento dell’Esame Incrociato. Questo è considerato il miglior strumento che permette di valutare se il dichiarante risponda secondo verità, fermo restando che ai sensi dell’art. 188 c.p.p. è previsto un generale divieto probatorio secondo il quale “non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della parte interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti”.

Infine in merito all’ultima fase, della valutazione della prova, le parti hanno il diritto di offrire al giudice la propria valutazione degli elementi di prova,

ovvero hanno il potere di argomentare sulla base dei risultati acquisiti durante le loro indagini. Al diritto delle parti corrisponde il dovere del giudice di dare una valutazione logica degli elementi di prova raccolti; questo ai sensi dell'art. 192 c.p.p. "valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati" e ha il dovere e l'obbligo di indicare le ragioni alla base delle sue decisioni.

Al suo obbligo di motivazione corrisponde il libero convincimento dello stesso che deve consistere in una valutazione razionale delle prove ed in una ricostruzione del fatto conforme ai canoni della logica ed aderente alle risultanze processuali. Durante il dibattimento, acquisite le prove, tuttavia il giudice qualora lo ritenga assolutamente necessario, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., potrà disporre d'ufficio l'assunzione di ulteriori mezzi di prova. Questi poteri del giudice si pongono come un'eccezione al potere dispositivo delle parti, fermo restando che questi non incidono sull'onere sostanziale di convincere lo stesso dell'esistenza di un fatto affermato da una delle parti. Infatti è bene sottolineare che un **fatto notorio** è conosciuto dal giudice senza la necessità che le parti ne chiedano l'ammissione in base al brocardo latino "*notoria non egent probatione*", così come un **fatto pacifico** conosciuto dal giudice dall'affermazione di una parte e ammesso dalla controparte, anche se non di conoscenza pubblica.

Ai fini probatori, questo procedimento mette in risalto la necessità del "**Quantum della prova**" (c.d. standard probatorio), ossia il provare la reità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 553, c.1 c.p.p. modificato dalla legge n. 46 del 2006.

Affinché il giudice emetta una giusta sentenza, si vede la necessità di introdurre nell'indagine forense anche l'attività medica e specificatamente, l'attività medico- scientifica.

1.2 La prova scientifica

Nel corso del suo operato il giudice potrà avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, di ausiliari o tecnici con specifiche competenze in determinati campi e tra queste, particolare rilievo l'assume la scienza e il mondo ad essa collegato.

Il metodo scientifico e il metodo storico del diritto penale entrano inevitabilmente in contatto qualora sia necessario un approccio scientifico durante il procedimento, specie nell'analizzare le c.d. prove scientifiche.

La **Prova Scientifica** si può definire come uno strumento tecnico scientifico idoneo alla ricostruzione del fatto storico, che partendo da un fatto dimostrato, un fatto noto, utilizza una "legge scientifica" (si intendono le leggi che esprimono una relazione certa o significativa tra due fatti della natura) per accertare l'esistenza di un altro fatto da provare, e quindi un fatto ignoto, e rientra nella più vasta categoria della prova critica o indizio.

Nel nostro processo penale la prova scientifica trova ingresso nella vicenda processuale attraverso il mezzo di prova della perizia nel dibattimento, o dell'accertamento tecnico del pubblico ministero durante le indagini preliminari, si tratta di uno strumento molto importante, assumendo un ruolo significativo come evidenziano anche recenti episodi di cronaca riportati dai mass-media rispetto a casi rilevanti. Tuttavia si può aggiungere che la stessa aggettivazione "scientifica" rispetto al termine prova evidenzia un rischio, il rischio che questa espressione possa fare pensare che il risultato investigativo, il risultato probatorio che si ottiene attraverso l'espletamento della prova scientifica, abbia la caratteristica della verità; infatti è bene ricordare come la scienza sia incompleta e fallibile poiché ha comunque un tasso di errore che deve essere ricercato.

Comunque la prova scientifica o prova tecnica non può sottrarre alle ordinarie regole del diritto penale e tanto meno alle garanzie previste e determinate dal

nostro codice di procedura penale tutte le attività, da essa diverse, atte alla ricostruzione del fatto storico.

La questione della prova scientifica rimane in ogni caso una questione di prova l'interno del processo penale, che deve essere assunta seguendo le regole ordinarie:

- il contraddittorio;
- il diritto di difesa;
- le garanzie in ordine alle modalità di assunzione della prova scientifica.

Di sicuro la prova scientifica dà un “**contributo rilevante**” all'accertamento del fatto, anche se non si può negare che può assumere un alto tasso di attendibilità, che ha come intento quello di ridurre i margini di incertezza delle decisioni iniziali, le decisioni che concludono un procedimento penale.

Rimane l'esigenza di verificare la sua incidenza, l'accertamento processuale, e in questa prospettiva assume rilievo il rapporto tra l'evoluzione tecnologica e la ricerca della prova da una parte dell'individuo coinvolto nel procedimento penale dall'altra parte.

In altri termini si tratta di considerare l'impatto determinato dall'attività investigativa svolta su basi scientifiche e tecnologiche, rispetto al contesto di acquisizione della prova.

Se la rapida evoluzione tecnico scientifica fornisce al processo penale elementi nuovi utili alla ricostruzione del fatto, è sicuro che in corrispondenza si ampliano gli ambiti di riflessione e gli ambiti di indagine rispetto ai quali l'apporto del progresso scientifico della tecnologia è fondamentale, e perciò soprattutto negli ultimi anni si è sviluppata l'attenzione della dottrina rispetto al tema della prova scientifica.

Bisogna esaminare attentamente lo strumento di prova tecnico-scientifico nella complessità del fenomeno probatorio all'interno del procedimento penale, guardando anziché alla vecchia idea di scientizzazione del processo,

caratterizzata dal dominio delle prove scientifiche nell'accertamento penale a discapito per esempio delle prove dichiarative come la testimonianza, a un'altra idea, una corretta processualizzazione e il metodo scientifico.

Il migliore approccio alla materia della prova scientifica richiede una equilibrata mediazione tra due estremi: un atteggiamento scienziata da un lato e l'avversione alla scienza dall'altro lato.

In questa prospettiva bisogna sottolineare che le investigazioni scientifiche devono sempre essere affiancate dai tradizionali strumenti di indagine, anche se è indubitabile che la prova scientifica può contribuire significativamente a ridurre l'ostacolo che esiste tra la verità storica e la verità processuale, cioè la verità che si accerta nell'ambito del processo penale.

Tuttavia l'uso della prova scientifica, nonostante sia un valido ed importante aiuto nel processo penale non è detto che possa aiutare nel rendere i tempi processuali più brevi; infatti l'idoneità dello strumento tecnico-scientifico va adottata in relazione all'accertamento processuale in concreto, quindi alla singola vicenda processuale penale. È chiaro che la prova scientifica, rientrando nella categoria della prova critica o indiziaria, se è contestualizzata, considerata e valutata insieme alle altre prove che si assumono nel procedimento penale rivela una sua efficacia che può determinare una limitazione dei tempi dell'accertamento, da un lato, e per altro verso è anche vero che si può venire a capo in maniera migliore nell'accertamento della situazione, ma questo è possibile se la prova scientifica che viene espletata nel singolo processo penale dà un risultato attendibile, quindi la questione alla fine è quella dell'attendibilità della prova scientifica, necessaria per la decisione finale.

Il fatto, il punto critico con riferimento alla prova scientifica, e quindi alla sua attendibilità, è che il giudice la può valutare se è in grado di svolgere un controllo critico sui risultati della stessa, e lo può svolgere soltanto se è informato in maniera adeguata sulla competenza dell'esperto, cioè del perito